



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
Segreteria di Coordinamento Gruppo UniCredito Italiano



info@fabiunicredit.org - www.fabiunicredit.org

Banca delle Ore

Vogliamo richiamare brevemente l'attenzione di tutti i colleghi sulle regole della banca delle ore, con particolare riguardo all'aspetto dei tempi entro i quali le ore devono essere fruite, stante le modifiche inserite nel recente rinnovo del C.C.N.L.

L'accordo siglato lo scorso mese di febbraio stabilisce che nei primi 6 mesi (nel precedente C.C.N.L. erano 4) dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero può essere effettuato previo accordo tra Azienda e lavoratore; trascorso tale termine **ed entro 24 mesi, in precedenza 10**, il recupero è facoltà del lavoratore dando preavviso all'Azienda di almeno:

- 1 giorno lavorativo, per un recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, per un recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per un recupero superiore ai 2 giorni.

Trascorso il termine dei 24 mesi, l'Azienda nei 6 mesi successivi, previo accordo con il lavoratore, fisserà il recupero che dovrà avvenire entro i 6 mesi.

Questi nuovi criteri di recupero trovano applicazione anche per quanto già confluito in banca delle ore ed i cui termini di fruizione non siano scaduti alla data di stipulazione dell'accordo 12 febbraio 2005 (1 aprile 2005).

Stabilito il criterio, è conseguente individuare la scadenza delle 23 ore annue da riconoscere a coloro che hanno mantenuto l'orario settimanale a 37 ore e 30, essendo riconosciute convenzionalmente il 1° gennaio, avranno come **termine ultimo per la scelta da parte del lavoratore il 31 dicembre dell'anno successivo.**

Nei 6 mesi successivi l'azienda potrà fissare, d'intesa con il lavoratore, la data del recupero del permesso.

Per semplicità, volendo riproporre schematicamente quanto sopra esposto:

31 dicembre 2006 Termine ultimo per le per le 23 ore (riduzione orario di lavoro) spettanti per l'anno 2005, nel caso di opzione dell'orario settimanale a 37 ore e 30, con la disciplina previgente scadenza al 31 ottobre 2005.

31 maggio 2007 Termine ultimo per le prestazioni effettuate nel maggio 2005 (in precedenza sarebbero scadute il 31 marzo 2006, stante il criterio dei 10 mesi)

31 ottobre 2007 Termine ultimo per le prestazioni effettuate nell'ottobre 2005.

Per i **lavoratori a tempo parziale** ricordiamo che, in attesa della stesura definitiva del CCNL, non è prevista la banca delle ore, ma hanno a disposizione **4 giornate di permesso frazionato** (naturalmente giornate riparametrate all'orario di lavoro settimanale) con gli stessi termini di cui sopra.

Milano, 14 settembre 2005